

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-336 del 25/01/2019
Oggetto	LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1988, N. 32 E SMI, L.R. N. 13/2015 ; AUTORIZZAZIONE ALLA SUBCONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E TERMALI DENOMINATA "SALINE" UBIcata NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERVIA, PROVINCIA DI RAVENNA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-354 del 24/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1988, N. 32 E SMI, L.R. N. 13/2015 – AUTORIZZAZIONE ALLA SUBCONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E TERMALI DENOMINATA "SALINE" UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERVIA, PROVINCIA DI RAVENNA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il R.D. 29 Luglio 1927 n.1443, la Legge 07 Novembre 1941 n.1360, il D.P.R. 28 Giugno 1955 n.620 ed il D.P.R. 18 Aprile 1994 n.382, Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale;
- la Legge Regionale 17 agosto 1988 n. 32 "*Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo*" e smi e in particolare l'art. 8-bis relativo alle subconcessioni;

VISTI:

- ✓ la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ✓ la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ✓ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae). La lettera e) del comma 1 dell'art. 14 della LR n. 13/2015 è relativo anche all'utilizzo di acque minerali e termali;
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la concessione di coltivazione di acqua minerale e termale denominata "Saline", nel territorio del comune di Cervia, rilasciata con provvedimento n. 384 del 05/07/2004 del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna. Tale concessione ha scadenza il 05/07/2024;

DATO ATTO che l'art.8-bis comma 1 della L.R. 32/1988, come modificata con L.R. 11/2018 del 27/07/2018, dispone "*Previa autorizzazione dell'autorità competente e nell'ambito della durata della concessione, il concessionario può subconcedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione oggetto della stessa:*

- a) a un altro soggetto economico, nell'ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda riguardante l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata, per la durata corrispondente a quella del contratto di affitto;
- b) a un soggetto controllato che eserciti l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata nell'ambito di un assetto organizzativo multilivello o di gruppo";

ATTESO che in data 08/08/2018 la Società Terme di Cervia e di Brisighella S.r.l. ha presentato ad Arpae-Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna, ai sensi dell'art. 8-bis della L.R. 32/1988, istanza di autorizzazione alla subconcessione della sopra richiamata concessione a favore di Terme di Cervia s.r.l., con sede legale in Via Forlanini - Frazione Cervia Milano Marittima, codice fiscale 02422170395. L'istanza è stata

acquisita da Arpae al PGRA/2018/10466 del 09/08/2018 e risulta sottoscritta per presa visione anche dalla società Terme di Cervia S.r.l.;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n.25177/2018, emerge che:

- La concessione di coltivazione di acqua minerale e termale denominata "Saline", nel territorio del comune di Cervia, dell'estensione di 69.52.14, è diretta alla coltivazione di acque minerali ad uso terapeutico. Il pozzo per la captazione è posto all'interno della proprietà della Società concessionaria in prossimità dello stabilimento termale di Cervia, via Forlanini n. 16;

- la società Terme di Cervia e di Brisighella S.r.l. (all'epoca S.p.A.), codice fiscale 00135480390, con atto notarile del 27/12/2011, registrato a Ravenna il 02/01/2012, costituiva la società Terme di Cervia S.r.l., codice fiscale 02422170395, conferendole il ramo di azienda corrente in Cervia, località Milano Marittima, via delle Terme n.12, organizzata per l'esercizio dell'attività di gestione di stabilimenti termali,

- a seguito dell'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione è risultato necessario richiedere l'integrazione delle dichiarazioni e attestazioni già effettuate nell'istanza, ma non in modo completo ed esaustivo, a carico del sub-concessionario. La società Terme di Cervia S.r.l. ha dato riscontro alla suddetta richiesta inviando documentazione integrativa in data 10/10/2018, acquisita da Arpae con PG/RA/2018/14204 e successivamente in data 06/11/2018, acquisita da Arpae con PG/RA/2018/15470;

- l'istanza così come completata in data 06/11/2018 si intendeva formalmente completa al fine dell'avvio del procedimento, per cui si è provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 09/11/2018 (PGRA/2018/15565), ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;

- a seguito di quanto richiesto con Ns. Nota PGRA/2018/15982 del 16/11/2018, è stato pubblicato apposito avviso, unitamente all'istanza presentata, all'Albo Pretorio del Comune di Cervia dal 20 novembre 2018 al 5 dicembre 2018, come da relata di pubblicazione acquisita da Arpae in data 13/12/2018 al PGRA/2018/17502 del 14/12/2018 e in tale periodo non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

- con la medesima nota Arpae PGRA/2018/15982 del 16/11/2018 con la quale è stata richiesta l'affissione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di Cervia, l'istanza è stata portata a conoscenza del Comune di Cervia e del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL Romagna;

DATO ATTO che sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni", inerenti la documentazione antimafia, come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota iscritta al protocollo di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna PGRA/2018/11087 del 27/08/2018 per la società Terme di Cervia s.r.l. e con PGRA/2018/11086 del 27/08/2018 per la società Terme di Cervia e di Brisighella s.r.l.;

ATTESO CHE l'art.8-bis, comma 2 e 3 della L.R. 32/1988, come modificata con L.R. 11/2018 del 27/07/2018, dispone "2. La sub concessione è autorizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il subconcessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed economici necessari per il rilascio della concessione; il possesso dei requisiti tecnici ed economici può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti del concessionario, in base ad apposito impegno espresso da quest'ultimo nell'atto di sub-concessione;

b) l'utilizzo delle acque da parte del sub concessionario deve avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della presente legge.

3. Il subconcessionario assume gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dall'atto di concessione relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 e il canone di cui all'articolo 16 bis della presente legge, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il subconcessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri"

TENUTO CONTO che, come risulta dall'istanza di autorizzazione alla subconcessione e nella documentazione ad essa allegata, la Società Terme di Cervia S.r.l. :

- a) si impegna a rispettare le prescrizioni e condizioni contenute nella normativa in materia e nei relativi atti di concessione, proseguendo lo sfruttamento del giacimento secondo il progetto di coltivazione e il programma dei lavori già autorizzato;
- b) si impegna all'esercizio diretto della subconcessione;
- c) possiede i requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;

TENUTO CONTO della validità temporale della concessione "Saline" fino al 05/07/2024, della durata della società Terme di Cervia S.r.l. costituita dalla società Terme di Cervia e di Brisighella S.r.l. nonché della normativa vigente, e pertanto che la subconcessione potrà avere durata fino alla scadenza della stessa concessione ovvero fino al 05/07/2024. Nel caso di richiesta di rinnovo della concessione, fino al rilascio del provvedimento di rinnovo stesso, per consentire continuità alla subconcessione potrà essere richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione. Detta prosecuzione avrà carattere del tutto temporaneo e non potrà far sorgere alcun diritto, interesse o aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo in capo al concessionario uscente, né alcun indennizzo o onere di qualsiasi natura a carico dell'Agenzia nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura comparativa cui l'istanza di rinnovo è sottoposta, il concessionario uscente non dovesse risultare destinatario del provvedimento di rinnovo medesimo;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, sussistano le condizioni e i presupposti per autorizzare la società Terme di Cervia e di Brisighella s.r.l. a sub-concedere l'esercizio dell'attività di coltivazione della concessione "Saline" alla società Terme di Cervia s.r.l.;

ATTESO che, a seguito del rilascio della presente autorizzazione, il concessionario dovrà procedere a redarre apposito atto di subconcessione conformemente a quanto stabilito nel presente provvedimento. L'atto di subconcessione dovrà poi essere trasmesso ad Arpae, al Comune di Cervia e all'Azienda USL di Ravenna – Dipartimento Sanità Pubblica ;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Rossi Miria, dell'Unità Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 8-bis della Legge Regionale n.32/88 e s.m.i., la Società TERME DI CERVIA E DI BRISIGHELLA s.r.l., codice fiscale 00135480390, con sede legale in Via Forlanini - Frazione Cervia Milano Marittima, titolare della concessione di acque minerali e termali "Saline" in comune di Cervia, a sub-concedere l'esercizio dell'attività di coltivazione della concessione medesima alla società Terme di Cervia s.r.l., codice fiscale 02422170395, con sede legale in in Via Forlanini - Frazione Cervia Milano Marittima, alle stesse condizioni e prescrizioni stabilite nel provvedimento n. 384 del 05/07/2004 del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna ;
2. A seguito del rilascio della presente autorizzazione, il concessionario dovrà procedere a redarre apposito atto di subconcessione conformemente a quanto stabilito nel presente provvedimento. L'atto di subconcessione dovrà poi essere trasmesso ad Arpae, al Comune di Cervia e all'Azienda USL di Ravenna – Dipartimento Sanità Pubblica ;
3. La subconcessione potrà avere durata fino alla scadenza della concessione stessa ovvero fino al 05/07/2024. Nel caso di richiesta di rinnovo della concessione, fino al rilascio del provvedimento di rinnovo stesso, per consentire continuità alla subconcessione potrà essere richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione. Detta prosecuzione avrà carattere del tutto temporaneo e non potrà far sorgere alcun diritto, interesse o aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo in capo al concessionario uscente, né alcun indennizzo o onere di qualsiasi natura a carico dell'Agenzia nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura comparativa cui l'istanza di rinnovo è sottoposta, il concessionario uscente non dovesse risultare destinatario del provvedimento di rinnovo medesimo;
4. Nell'atto di subconcessione , oltre alla scadenza sopra indicata, dovrà essere previsto, che:
 - il sub-concessionario debba assumere gli obblighi previsti dall'atto di concessione soprarichiamato (provvedimento n. 384 del 05/07/2004 del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna) nonché dalla normativa in materia, relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 della L.R. 32/1988, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il sub-concessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri;
 - L'utilizzo delle acque da parte del sub-concessionario debba avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della L.R. 32/1988 nonché di quanto stabilito dal Titolo III della stessa legge;
 - il sub-concessionario sia tenuto all'esercizio diretto dell'attività di coltivazione;
 - sia presentato adeguato aggiornamento della Denuncia di esercizio di cui all'art. 24 del D.P.R. 128/59 agli Enti competenti.

5. La presente autorizzazione sarà revocata nei casi di inadempienza previsti dall'art. 21 comma 2 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente, con la misura prevista dal comma 3 dello stesso articolo.

L'atto di subconcessione deve ritenersi valido a tutti gli effetti qualora rispetti le prescrizioni del presente provvedimento ed ogni altra disposizione normativa di settore.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data di rilascio, al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o concessioni di cui occorre essere in possesso, anche non espressamente indicati nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto viene notificato alla società Terme di Cervia e di Brisighella S.r.l. , copia dello stesso viene inviato alla società Terme di Cervia S.r.l., al Comune di Cervia, all'Azienda A.U.S.L. di Ravenna – Dipartimento di Sanità Pubblica, al Ministero della salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (DGPRES), alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica - Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali – Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale della Cura della Persona, Salute e Welfare), ad Arpae-Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.